



COMUNE DI TALAMONA
(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 04-08-2020

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. 2020 RATIFICA

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore 20:45, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso l'auditorium delle scuole medie, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

TRIVELLA FABRIZIO	P	BARRI FRANCESCO	P
CIAN ALESSANDRO	P	GUSMEROLI ALESSANDRO	P
CANEVA LEONARDO	P	VAIRETTI MARIA	P
DUCA FABRIZIO	P	ORLANDI PAOLO	P
GIBOLI MAURIZIO	A	RIVA ELENA	P
MAZZANTI CESARE	P	TARABINI ROBERTO	P
LUZZI ANDREA	P		

Presenti...: 12

Assenti...: 1

Assessori esterni:

BIANCHI LUCICA VIRGINIA P

PETRELLI NATHALIE P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bianchini Dott. Valter.

Il Signor TRIVELLA FABRIZIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.M.U. 2020 RATIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmessi;

Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge in data 5/03/2020 n. 13;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Atteso che per effetto dei diversi provvedimenti di cui sopra è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e che alcune di esse – pur non essendovi obbligate – hanno deciso in ogni caso la sospensione della propria attività data l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, determinando pesanti ricadute sul tessuto socioeconomico che impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;

Visto l'art. 1, comma 762 della L. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che il versamento della prima rata della nuova IMU deve avvenire entro il 16 giugno dell'anno d'imposta;

Considerato che la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 sta determinando in molti contribuenti la difficoltà ad adempire al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

Richiamato l'art. 177 del D.L. 34/2020 che prevede che *"in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate."

Rilevato che la normativa prima richiamata – oltre alla disposizione sospensiva di cui sopra - non contiene altre disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari dell'I.M.U.;

Considerato altresì che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *“in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre”*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *“in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune”*;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che *“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: ...b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Visti:

- l'art. 15 del vigente Regolamento generale delle entrate che prevede:
 - la possibilità di sospendere e differire i termini ordinari di versamento per tutti o per determinate categorie di contribuenti per particolari situazioni eccezionali, così come stabilito dall'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019;
 - la possibilità altresì di sospendere i termini di versamento sino alla data individuata, senza versamento di sanzioni ed interessi, così come stabilito dall'art. 1 comma 775 ultimo periodo della Legge n. 160/2019, relativamente a circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
- l'art. 20 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova I.M.U. che prevedono la possibilità di sospendere e differire i termini ordinari di versamento per tutti o per determinate categorie di contribuenti per particolari situazioni eccezionali;

Atteso pertanto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale;

Dato atto altresì che il rispetto delle scadenze relative al pagamento della rata di acconto I.M.U. comporterebbe affollamento presso gli istituti di credito, CAF, uffici postali, studi professionali, ecc. in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al contenimento dell'epidemia;

Vista la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 secondo cui, tra l'altro, *“occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.”*

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 30.05.2020 la quale è stato adottato:

a) il differimento del versamento dell'acconto IMU 2020 dal 16/06/2020 al **16/07/2020**, con esclusivo riferimento alla quota comunale di propria spettanza, in ragione della situazione di crisi generata dall'emergenza Covid-19;

b) la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento dell'acconto IMU **entro il 30/09/2020**, con esclusivo riferimento alla quota comunale di propria spettanza e limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti:

- contribuenti già beneficiari dei buoni alimentari di cui all'ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 29.03.2020;
- contribuenti in difficoltà economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- attività produttive e commerciali sospese con provvedimenti del Governo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, previa presentazione del modello di autocertificazione allegato alla presente deliberazione, da presentarsi entro il 30.09.2020;
- altri contribuenti che abbiano i requisiti previsti dal modello di autocertificazione allegato alla presente deliberazione, da presentarsi entro il 30.09.2020;

Considerato che preliminarmente sono state esperite le opportune verifiche contabili da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (agli atti dell'ufficio ragioneria), in particolare con riferimento al mantenimento dell'equilibrio di cassa;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di una misura che ha l'effetto di un mero differimento del termine di versamento disposto;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212);

Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

Gli interventi integrali dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito Internet del Comune (Art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale);

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1) di approvare:

a) il differimento del versamento dell'acconto IMU 2020 dal 16/06/2020 al **16/07/2020**, con esclusivo riferimento alla quota comunale di propria spettanza, in ragione della situazione di crisi generata dall'emergenza Covid-19;

b) la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento dell'acconto IMU **entro il 30/09/2020**, con esclusivo riferimento alla quota comunale di propria spettanza e limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti:

- contribuenti già beneficiari dei buoni alimentari di cui all'ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 29.03.2020;
- contribuenti in difficoltà economica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- attività produttive e commerciali sospese con provvedimenti del Governo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, previa presentazione del modello di autocertificazione allegato alla presente deliberazione, da presentarsi entro il 30.09.2020;
- altri contribuenti che abbiano i requisiti previsti dal modello di autocertificazione allegato alla presente deliberazione, da presentarsi entro il 30.09.2020;

2) **di dare pertanto atto che** resta esclusa dai benefici la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;

3) **di demandare** al responsabile del servizio competente l'ammissione al beneficio del differimento previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;

4) **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto del presente dispositivo;

5) **di dare inoltre atto che** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

6) **di dichiarare**, ad unanimità di voti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
TRIVELLA FABRIZIO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-08-2020

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 04-08-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Bianchini Dott. Valter**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*